Glossario

- **Accensione di prestiti**: l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno.
- Accertamento: l'operazione giuridico-contabile con cui l'amministrazione appura la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. Costituisce la prima fase della procedura di acquisizione delle entrate. A partire dal 2015 a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, l'iscrizione in bilancio avviene in base al criterio della scadenza del credito: l'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: entrate derivanti dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere o dal cassiere dell'ente per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità, destinate ad essere chiuse entro l'esercizio, non costituiscono debito dell'ente. Ai fini di una migliore gestione delle anticipazioni di tesoreria, con l'armonizzazione contabile sono stati istituiti due nuovi titoli nel bilancio degli enti locali: uno tra le entrate, titolo VII "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere», e uno tra le spese, titolo V «Chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere". L'individuazione di due appositi titoli destinati rispettivamente all'acquisizione di risorse da parte del tesoriere e alla restituzione delle risorse ricevute in corso di esercizio consente all'ente di monitorare meglio rispetto alla precedente contabilizzazione (negli schemi di bilancio ante armonizzazione l'anticipazione di tesoreria veniva contabilizzata come indebitamento, titolo V entrata e titolo III spesa) se l'anticipazione ricevuta è stata restituita, ma soprattutto di monitorare meglio il limite dei tre o cinque dodicesimi previsto dall'articolo 222 del Tuel.
- **Autonomia finanziaria**: misura il grado di autonomia dell'ente, ossia l'incidenza delle entrate proprie su quelle correnti. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra la somma delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e le entrate extratributarie, al numeratore, e le entrate correnti, al denominatore.
- **Autonomia impositiva**: misura la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente esercitando la sua potestà impositiva. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e le entrate correnti.
- **Bilancio consuntivo**: o rendiconto di gestione, ha una funzione rendicontativa. Esso certifica, alla fine dell'anno, le entrate e le spese effettivamente sostenute dalla gestione dell'ente. Il rendiconto di gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni sia per le entrate (accertate, riscosse e residui attivi) che per le spese (impegnate, pagate e residui passivi).
- Capacità di riscossione: misura la capacità dell'ente di incassare le entrate accertate. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti.
- Capacità di spesa: misura la capacità dell'ente di pagare le somme impegnate. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra i pagamenti in conto competenza e gli impegni.
- Cassa: l'insieme delle somme effettivamente riscosse o pagate durante l'esercizio, indipendentemente dal fatto che siano state accertate o impegnate in esercizi finanziari precedenti.
- Categoria: terzo livello di classificazione delle entrate del bilancio; sono definite in base all'oggetto dell'entrata, nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
- Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: titolo V della spesa previsto negli schemi di bilancio armonizzato, include le spese sostenute per rimborsare le anticipazioni concesse dal tesoriere/cassiere all'ente, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità.

- **Competenza**: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), ossia delle entrate che l'ente ha diritto a riscuotere e le spese che si è impegnato ad erogare durante l'esercizio finanziario, indipendentemente dal fatto che verranno in esso effettivamente riscosse o pagate.
- Competenza finanziaria potenziata: ridefinizione del principio della competenza finanziaria in base al quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- **Dipendenza da amministrazioni centrali**: misura il grado di dipendenza dell'ente dalle amministrazioni centrali. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e le entrate correnti.
- **Dipendenza da amministrazioni locali**: misura il grado di dipendenza dell'ente dalle amministrazioni locali. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra i trasferimenti correnti da amministrazioni locali e le entrate correnti.
- **Entrate correnti**: quelle iscritte ai primi tre titoli dello stato di previsione dell'entrata (titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, titolo II: Trasferimenti correnti, titolo III: Entrate extratributarie).
- **Entrate da riduzione di attività finanziarie**: titolo V delle entrate. Comprende le entrate derivanti da decrementi di attività finanziarie connesse ad alienazione di attività finanziarie, a riscossioni di crediti a breve e medio-lungo termine, a riduzioni di altre attività finanziarie.
- **Entrate in conto capitale**: titolo IV delle entrate. Comprende le entrate derivanti dalle alienazioni di beni materiali e immateriali e da trasferimenti in conto capitale, tributi in conto capitale e contributi agli investimenti.
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: le entrate prelevate dagli individui e dalle imprese in virtù della potestà di imposizione diretta o derivata, include anche le compartecipazioni ai tributi e i fondi perequativi.
- **Esercizio finanziario**: il complesso delle operazioni di gestione del bilancio, ossia di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa, svolte nell'anno finanziario.
- Fondo pluriennale vincolato: il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese, impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti. A regime, il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi. Nel primo esercizio di applicazione della riforma il fondo pluriennale vincolato si forma anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.
- Impegno: la somma dovuta dall'ente a seguito di obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. È assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva). È la prima fase della procedura di esecuzione delle spese. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: la ragione del debito; l'indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell'obbligazione; la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. A partire dal 2015 in seguito al processo di armonizzazione contabile e all'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata, la registrazione dell'impegno, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario

le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Incidenza redditi da lavoro dipendente: misura l'incidenza dei redditi da lavoro dipendente sulle entrate correnti. Si calcola mediante il rapporto percentuale tra i redditi da lavoro dipendente e le entrate correnti.

Macroaggregato: costituisce un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

Missione: rappresenta una funzione principale e un obiettivo strategico perseguito dalle amministrazioni pubbliche con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni vengono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni possono essere definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Pagamento: l'ultima fase della procedura di erogazione delle spese; consta delle operazioni con cui si dà esecuzione all'ordine di pagare.

Programma: aggregato omogeneo di attività realizzate dall'amministrazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ossia le finalità istituzionali, riconosciute all'ente stesso. La denominazione del programma riflette le principali aree di intervento della missione di riferimento, assicurando una rappresentazione di bilancio volta all'individuazione di cosa viene realizzato da ciascuna amministrazione con le risorse pubbliche. Il programma è raccordato con la classificazione COFOG di secondo livello (gruppi).

Residui attivi: le entrate accertate ma non incassate; costituiscono un credito dell'ente pubblico.

Residui passivi: le spese impegnate ma non ancora pagate; costituiscono un debito dell'ente pubblico.

Riaccertamento straordinario dei residui: l'attività prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata. In particolare la disposizione prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. Il processo di riaccertamento straordinario comporta: la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni formalmente costituite; la cancellazione dei residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'anno precedente e l'immediata reimputazione agli esercizi in cui vengono in scadenza; la costituzione del fondo pluriennale nell'entrata del bilancio di previsione 2015 (ex DPR 194/1996) e del bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli attivi reimputati.

Rigidità strutturale: misura il grado di rigidità dell'ente nelle decisioni di spesa, ossia l'incidenza delle spese di personale e per rimborso di prestiti sulle entrate correnti.

Rimborsi di prestiti: l'ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti a medio e lungo termine, al netto degli interessi.

Riscossione: il procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. È la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Servizi per conto terzi e partite di giro: comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale.

Spese correnti: costituiscono il titolo I del bilancio di spesa e si articolano in macroaggregati. Sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall'ente pubblico, nonché alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese in conto capitale: costituiscono il titolo II del bilancio di spesa e si articolano in macroaggreati. Esse individuano tutte le spese destinate a finanziare opere pubbliche e beni immobili che producono benefici ripetuti nel tempo.

Spese finali: la somma dei primi tre titoli del bilancio di spesa (spese correnti, spese in conto capitale e spese per incremento attività finanziarie). Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, strumentali le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo IV).

Spese per incremento di attività finanziarie: costituiscono il titolo III delle spese. Rientrano in questo titolo le acquisizioni di attività finanziarie, le concessioni crediti, altre spese per incremento di attività finanziarie.

Tipologia: secondo livello di classificazione delle entrate nel bilancio armonizzato degli enti locali. Le tipologie sono definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. A questo livello, in termini di unità di voto, viene approvato il bilancio (art. 15, comma 1, lett. b, D.Lgs. 118/2011).

Titoli di bilancio: la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate, secondo la loro fonte di provenienza, si articolano in otto titoli:

- titolo I: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- titolo II: trasferimenti correnti;
- titolo III: entrate extratributarie;
- titolo IV: entrate in conto capitale;
- titolo V: entrate da riduzione di attività finanziarie;
- titolo VI: accensione prestiti;
- titolo VII: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere;
- titolo IX: entrate per conto terzi e partite di giro.

Le spese in sei titoli:

- titolo I: spese correnti;
- titolo II: spese in conto capitale;
- titolo III: spese per incremento di attività finanziarie;
- titolo IV: rimborso prestiti;
- titolo V: chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere;
- titolo VII: uscite per conto terzi e partite di giro.

Trasferimenti: le partite finanziarie che un ente trasferisce ad altro ente o soggetto economico per il raggiungimento di scopi istituzionali.